




# Ministero dell'Industria e del Commercio edell'Artigianato

DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE  
IL DIRETTORE GENERALE



Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;  
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;  
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;  
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;  
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;  
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;  
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

29;


Visto il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453;

Visto il D.M. 6 agosto 1991 di approvazione di un nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.M. 31 maggio 1984, con il quale alle società S.P.I.- S.p.A. e FIAT Rimi - S.p.A., con quote rispettivamente del 40% e 60%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni quattro, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "MONTE SIRINO" in territorio delle provincie di Potenza e Salerno;

Visti i DD.MM. 30 gennaio 1988 e 27 gennaio 1989 con i quali il permesso in questione è stato intestato alle Società Petrex - S.p.A., TCPL Resources - Ltd, SPI - S.p.A., Enterprise Oil Exploration - Ltd e FIAT Rimi - S.p.A. con quote rispettivamente del 50%, 20%, 10%, 15% e 5% rappresentate dalla prima;

MP11C



Paf

kur

Visto il D.M. 26 ottobre 1988 con il quale la vigenza del permesso stesso è stata prorogata sino al 31 maggio 1990, previa riduzione dell'area a Km<sup>2</sup> 521,76;

Visto il D.M. 11 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti in data 26 luglio 1991 registro n. 14 Industria e Comm. foglio n. 51, con il quale la vigenza del permesso è stata prorogata sino al 31 maggio 1992, previa riduzione dell'area a Km<sup>2</sup> 348,37 e la titolarità dello stesso è stata intestata alle società Petrex - S.p.A., TCPL Resources - Ltd, SPI - S.p.A., Enterprise Oil Exploration - Ltd e FIAT Rimi - S.p.A., con quote rispettivamente del 30%, 20%, 10%, 35% e 5%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 22 dicembre 1992, con il quale la titolarità del permesso è stata intestata alle società AGIP - S.p.A., TCPL Resources - Ltd., Enterprise Oil Exploration - Ltd. e FIAT Rimi - S.p.A., con quote rispettivamente del 40%, 20%, 35% e 5%, rappresentate dalla prima e contestualmente la vigenza del permesso stesso è stata prolungata sino al 31 maggio 1993;

Visto il D.M. 16 ottobre 1993 con il quale la quota dle 20% della titolarità del permesso in questione é stata trasferita ed intestata dalla società TCPL Resources LTD alla Enterprise OIL Exploration LTD;

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

Agip -S.p.A.:	40%;
Enterprise Oil Exploration -Ltd:	55%;
Fiat Rimi - S.p.A.:	5%;

Vista l'istanza pervenuta in data 15 aprile 1993 con cui le società contitolari hanno chiesto in concessione di coltivazione l'intera area del permesso "Monte Sirino" da denominarsi "Volturino";

Visto il programma provvisorio allegato all'istanza di concessione da eseguire entro tre anni dal conferimento della stessa, risulta necessario effettuare prove di lunga durata ed applicare tecniche particolari che consentano di



Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Agricoltura

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

*Man*

ottenere la migliore valutazione e la migliore economicità del giacimento;

Visto il rapporto n. 5673 del 27 settembre 1993 dell'Ingegnere Capo della Sezione U.N.M.I.G. di Napoli;

Visto il parere espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, nella seduta del 7 ottobre 1993 favorevole al conferimento della concessione "VOLTURINO";

Ritenuto che ricorrano le condizioni previste dall'art. 10 della legge 9/1991 che prevede la presentazione di un programma provvisorio;

Ritenuto che le società istanti hanno ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal permesso stesso;

**D E C R E T A:**

Art. 1.- E' accordata per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del 31 maggio 1993, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominata "VOLTURINO", nel territorio della provincia di Potenza, alle società AGIP - S.p.A. (c.f. 000464580588) Corso Venezia 16 Milano C.a.p. 20097, FIAT - RIMI- S.p.A. (c.f. n. 00686300013) Via Lattuada, 9 Milano C.a.p. 20123, ENTERPRISE OIL EXPLORATION LIMITED (c.f. 97036740583) con sede secondaria in Roma Via del Babuino 181, C.a.p. 00187 .

Le quote di titolarità della concessione sono così stabilite:

AGIP - S.p.A.:	40%;
ENTERPRISE OIL EXPLORATION S.p.A.:	55%;
FIAT-RIMI-S.p.A.:	5%;

La Società Agip S.p.A., designata a rappresentare le contitolari, elegge domicilio speciale presso il proprio Distretto di Ortona, Contrada Tamerete (C.a.p. 66026)

Ortona.



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

*mn*

Art. 2.- L'area della concessione, estesa per kmq 348,37 pari ad ha 34.837, come risulta da più esatta misurazione effettuata analiticamente con l'impiego di elaboratore elettronico, è delimitata con linea nera continua riportata sui fogli n.199 e 210 della Carta d'Italia dell'I.G.M. alla scala 1:100.000 passante per i vertici e le relative coordinate geografiche riportate sul foglio facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.- La presente concessione è accordata alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato .

Art. 4.- Le società concessionarie sono tenute a:

- a) eseguire entro tre anni dal conferimento della concessione i lavori indicati nel programma provvisorio, approvato con il presente decreto;
- b) presentare 15 giorni prima della scadenza del programma provvisorio, il programma definitivo ai sensi dell'art. 10,- 3° comma- della legge 9/1991;
- c) accertarsi presso le autorità competenti che i lavori programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente.


E', comunque, vietata qualsiasi attività di ricerca e coltivazione nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Art. 5.- Le società concessionarie sono inoltre tenute:

- a) a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del 31 maggio 1993, il canone annuo anticipato di L. 240 per ettaro di superficie e a versare l'imposta prevista dal decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263;

In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

- b) a corrispondere allo Stato l'aliquota del prodotto in



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, nota n. del

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

*han*

natura o in valore, calcolata secondo le modalità stabilite nel Disciplinare tipo di cui all' art. 3. In caso di corresponsione in natura di detta aliquota, le concessionarie sono tenute a facilitare, in ogni debito modo, il prelievo ed il trasporto del prodotto di spettanza dello Stato da parte dell'Ente gestore (ora ENI S.p.A.) di cui all'art. 28 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, anche fornendo a tal fine le necessarie notizie di raccolta e di trasporto;

- c) a far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Ufficio del Registro di Stigliano, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- d) a corrispondere allo Stato la tassa di concessione governativa prevista dal D.M. Finanze 20 agosto 1992.

Art. 6.- Per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, le società concessionarie sono tenute ad osservare le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia, nonché quelle contenute nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3 e le prescrizioni dell'Autorità Mineraria.

Art. 7.- La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società Agip S.p.A. tramite l'Ufficio del Registro di Potenza.

Roma, li - 27 DIC. 1993

**Il Direttore Generale  
(Dr. Ettore Rossoni)**

*Rossoni*



LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI  
N. 5 + 4 ALLEG. È CONFORME  
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO  
QUESTO UFFICIO  
Roma li, 28-12-1993

Coll. re Amm. vo.  
(Pernarella Mirella)

*Pernarella Mirella*

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Agricoltura - nota n. del

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

*Mir*



MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE  
UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA

Elenco delle coordinate allegato al D.M. del: **27 DIC 1993**  
relativo alla concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata: **"VOLTURINO"**  
Accordato alla società rappresentante unica: **AGIP ed altre**  
Provincia/e: **Potenza**  
Superficie: **348.37 Km<sup>2</sup>**  
Scala: **1:100.000**

VERTICI	COORDINATE GEOGRAFICHE	
	LONGITUDINE (M.Mario)	LATITUDINE N
a	3°16' E	40°31'
b	3°24' E	40°31'
c	3°24' E	40°30'
d	3°25' E	40°30'
e	3°25' E	40°28'
f	3°26' E	40°28'
g	3°26' E	40°24'
h	3°25' E	40°24'
i	3°25' E	40°14'
l	3°22' E	40°14'
m	3°22' E	40°18'
n	3°23' E	40°18'
o	3°23' E	40°20'
p	3°22' E	40°20'
q	3°22' E	40°19'
r	3°21' E	40°19'
s	3°21' E	40°18'
t	3°18' E	40°18'
u	3°18' E	40°19'
v	3°17' E	40°19'
z	3°17' E	40°23'
a'	3°16' E	40°23'
b'	3°16' E	40°24'
c'	3°15' E	40°24'
d'	3°15' E	40°25'
e'	3°14' E	40°25'
f'	3°14' E	40°29'
g'	3°15' E	40°29'
h'	3°14' E	40°30'
i'	3°16' E	40°30'

Ufficio del registro: **Potenza**  
Sezione Idrocarburi: **Napoli**  
Fogli: **3 F 199-210 dell'I.G.M.**



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dr. Guido MOROSI)

